

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE
"COMITATO ANZIANI ZONA CENTRO"

Il giorno 30, del mese di Aprile, dell'anno 2019, alle ore 16;35, presso la sede sociale dell'associazione "Comitato Anziani Zona Centro", posta in Firenze, cap. 50122, prov. di Firenze, via dei Malcontenti, n° 12, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci, per discutere e deliberare sul sotto specificato

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

- modifica dello statuto sociale per adeguamento alla riforma del terzo settore

PARTE ORDINARIA

- approvazione del bilancio consuntivo 2018
- varie ed eventuali

Sono presenti personalmente o per delega scritta soci, firmatari della verifica poteri di cui agli atti dell'Associazione, per complessivi n° 72 votanti su un totale di 205 aventi diritto.

I comparenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci il Sig. Riccardo Gervasoni e Segretario la Sig.ra Paola Gori.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea dell'associazione "Comitato Anziani Zona Centro" validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Paola Gori e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire.

In merito al primo punto dell'ordine del giorno, prende la parola il Presidente che spiega all'assemblea i dovuti cambiamenti apportati allo statuto, molto datato e non più rispondente alle nuove attività ed esigenze dell'associazione e conforme alla normativa prevista dalla legge 117/2017 sul terzo settore. Viene presentato il nuovo statuto, letto articolo per articolo e viene presentato anche il nuovo nome dell'associazione "Isola di Santa Croce" che storicizza e identifica il centro, proprio per il luogo in cui opera.

Intervengono i soci che vengono resi edotti delle richieste avanzate in merito.

Si passa alla votazione per alzata di mano e l'Assemblea, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

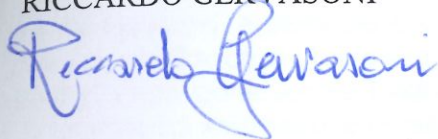
di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale così come esposto nella sua formulazione e negli articoli che vanno dal numero 1 al numero 20, allegato al presente verbale sottola lettera "A", dando mandato al Presidente di effettuare tutti gli adempimenti accessori e conseguenti.

PARTE ORDINARIA
OMISSIS

Il Presidente alle ore 17:50, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

RICCARDO GERVASONI



Il Segretario

PAOLA GORI



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale "Isola di Santa Croce"

ART. 1 **(Denominazione e durata)**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "Associazione di Promozione Sociale Isola di Santa Croce" ed anche per brevità "Isola di Santa Croce APS" già in precedenza Associazione Comitato Anziani Zona Centro, e con *durata illimitata*.

ART. 2 **(Sede)**

L'associazione ha *sede legale* nel Comune di *Firenze in Via dei Malcontenti, 12*

ART. 3 **(Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale, culturale, civile nel campo dell'Assistenza sociale, socio sanitaria, della beneficenza a favore degli anziani e delle persone in situazioni svantaggiate, in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

a) promuove e sostiene lo sviluppo delle relazioni sociali tra le persone attraverso attività ricreative, progetti sociali, incontri e rapporti di collaborazione con le istituzioni, gli Enti, convenzioni con le associazioni e le scuole del territorio, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera I del D. Lgs 117/17.

b) organizza attività ed incontri per il benessere psico/fisico delle persone, con l'obiettivo di uno stile di vita salutare e rispettoso dell'ambiente, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera T del D. Lgs 117/17.

c) organizza e sostiene iniziative legate alla formazione e all'apprendimento di nozioni e pratiche utili al miglioramento della vita di tutti i giorni, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera D e comma 1, lettera E del D. Lgs 117/17;

d) promuove ed aderisce ad iniziative di solidarietà ed aiuto verso persone anziane, sole, svantaggiate economicamente e/o socialmente;

e) sostiene la conoscenza del territorio, l'arte, le tradizioni storiche e rurali, luoghi e usanze del passato, la vita all'aria aperta, attraverso gite, viaggi, gemellaggi e collaborazioni con altre realtà sociali e culturali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera F del D. Lgs 117/17.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione potrà allestire, nelle sedi nelle quali vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare le somministrazioni di alimenti e bevande, effettuare mercatini per la raccolta fondi. Parimenti, potrà organizzare viaggi e soggiorni turistici, come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale.

ART. 4 **(Ammissione e numero degli associati)**

All'Associazione possono aderire, previa richiesta al Consiglio Direttivo, in qualità di soci o partecipanti, tutti coloro che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mossi da spirito di solidarietà e accettano il presente statuto.

Il Consiglio direttivo raccoglie le richieste di tesseramento avanzate da coloro che lo desiderano, per i minorenni la richiesta di partecipazione è avanzata da chi esercita la potestà genitoriale.

Il richiedente acquisirà, ad ogni effetto, la qualifica di associato al momento del rilascio della tessera sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota sociale annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote associative, in Ogni caso, non sono restituibili e sono intrasmissibili.

Tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali e che non siano sospesi, hanno diritto sia al voto in seno all'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.

La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, del regolamento e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione.

ART. 5 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Ogni socio ha diritto di partecipare alle attività e alle strutture del Centro sociale, di informazione e controllo stabilite dalle Leggi e dallo Statuto: ogni socio maggiore di età, inoltre, ha il diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti, per l'elezione degli organi dell'associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. I soci e i partecipanti sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal comitato di gestione.

Gli associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro nel rispetto del rapporto associativo; hanno unicamente diritto al rimborso delle spese documentate.

Il comportamento verso gli altri associati e verso gli estranei è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà e buona fede.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni secondo deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni motivate: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dall'Associazione.

I soci sospesi ed espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al collegio dei probiviri.

Il Consiglio Direttivo darà attuazione alle decisioni del Collegio dei probiviri

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'Associazione:

- 1) Assemblea dei Soci
- 2) Consiglio Direttivo

- 3) Presidente
- 4) Organo di Controllo
- 5) Collegio dei Probiviri

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda¹ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

entra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.

Gli amministratori sono eletti, tramite elezioni, tra le persone fisiche associate che si sono candidate: a tutte le operazioni elettorali presiede la commissione elettorale che è composta da tre membri soci non candidati alle elezioni stesse. E' suo compito predisporre il seggio elettorale e redigere verbale dei risultati. Le elezioni si svolgono, a scheda segreta. Ogni socio ha a disposizione fino a cinque preferenze. La candidatura può essere singola o facente parte di una lista di massimo 5 persone. Il voto della lista si estende a tutti i candidati inseriti in essa. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità indipendenza ed esperienza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* del II Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto Presidente, salvo rinuncia, il candidato al Consiglio Direttivo o il rappresentante della lista, che abbia ricevuto più voti durante le elezioni o, in caso di parità, il primo inserito nella lista dei candidati. E' eletto vice-presidente il secondo più votato tra i candidati o in caso di parità, il secondo inserito nella lista dei candidati. In caso di rinuncia, toccherà al terzo più votato e così via.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Roberto Gavanoni Pirelli

Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo può essere sia monocratico e quindi nominato nella persona del Revisore Unico o collegiale e quindi composto da uno a tre membri.

L'Organo di Revisione è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L'Organo di Revisione, al quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, è scelto e nominato attraverso le votazioni che si svolgono per le elezioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Revisione *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Revisione esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I membri componenti l'Organo di Controllo, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento, procedere ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi. Dura in carica quattro anni, può essere rieletto.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione dei ricorsi, dei soci.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Ricardo Fenucci Paolo Ju

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo la modalità della richiesta scritta al Presidente.

ART. 17
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18
(Lavoratori)

Riccardo Gervasi

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Ricordo Giovanni Pae da

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE MAG. 2019
ATTO REGISTRATO IL _____ AL _____
N. 3440 ESATTI EURO 20.00
IL DIRETTORE

